

## LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 6.

“NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS) E PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA E DI PRODOTTI DI QUALITÀ E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 20 (RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI, DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ E DEI DISTRETTI DI FILIERA).”.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PROMULGA

La seguente legge:

#### Art. 1 (Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti agroalimentari da filiera corta e dei prodotti di qualità, intesi come strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini e momento di partecipazione attiva alla transizione ai nuovi modelli di equilibrio ambientale, socialmente e naturalmente sostenibili.
2. La Regione riconosce i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati GAS, come protagonisti attivi per la valorizzazione e per la diffusione delle produzioni agricole locali, dei prodotti di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando l'informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei medesimi prodotti, nonché il controllo dei prezzi.
3. La Regione sostiene la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, la raccolta dei prodotti spontanei e della pesca a chilometri zero ed incentiva la diffusione dei prodotti di qualità, come strumenti funzionali della tutela dei consumatori e dell'ambiente.

#### Art. 2 (Finalità)

1. Nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 1, la Regione sostiene i GAS, incentiva la filiera corta e sviluppa la produzione dei prodotti di qualità mediante:
  - a) l'incentivazione dell'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli, zootecnici, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca da filiera corta a chilometri zero e dei prodotti di qualità;
  - b) la concessione di contributi economici;
  - c) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, dei prodotti biologici, dei prodotti provenienti dal commercio equo e solidale, nonché dalle cooperative sociali;

d) la promozione dei prodotti previsti all'articolo 1, comma 3 e la corretta informazione sulla provenienza dei prodotti, sui metodi di ottenimento e sui temi dell'educazione alimentare.

### Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) gruppi di acquisto solidale: i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti per svolgere l'attività di acquisto collettivo di beni e la distribuzione degli stessi beni senza l'applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in attuazione degli scopi istituzionali e con l'esclusione delle attività di somministrazione e di vendita, come definiti dall'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);
- b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono le modalità di distribuzione prevalentemente dirette dal produttore al consumatore, anche mediante le attività commerciali di somministrazione;
- c) vendita di prodotti a chilometri zero: la vendita dei prodotti in un raggio pari a 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, entro il quale avvengono le attività di trasformazione e di vendita al consumatore finale, come definiti dall'articolo 2.4, comma 60, lettera (a) degli Orientamenti dell'Unione europea 1 luglio 2014, n. 2014/C 204/01 (Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali 2014-2020); sono comunque ammissibili le iniziative che prevedono le azioni di promozione e di commercializzazione nell'area della provincia metropolitana di Napoli come definiti dall'articolo 2.4, comma 60, lettera (c) degli Orientamenti dell'Unione europea 2014/C 204/01;
- d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i prodotti a denominazione protetta ed i prodotti inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

### Art. 4 (Misure di sostegno)

1. Per sviluppare e per sostenere l'attività dei GAS, la Regione contribuisce, nei limiti delle annuali risorse previste dalla legge di bilancio regionale, alle spese di funzionamento, di promozione e di organizzazione dei GAS mediante gli aiuti in regime de minimis, in attuazione della vigente normativa comunitaria, per un periodo non superiore a tre anni.
2. Per accedere al contributo economico il GAS è tenuto a rivestire la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro ed a presentare la domanda secondo le modalità definite nel regolamento adottato dalla Giunta regionale entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regolamento previsto dal comma 2, determina le modalità di concessione dei contributi economici e deve contenere i seguenti criteri:
  - a) la dimostrazione dell'avvenuto scambio dei prodotti previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d);
  - b) la preferenza per i prodotti di agricoltura biologica e per quelli provenienti dal commercio equo e solidale, nonché dalle cooperative sociali;
  - c) la costituzione del GAS almeno entro il termine di 180 giorni prima della data di richiesta del contributo economico;
  - d) l'acquisto di prodotti a chilometri zero, dei prodotti di qualità e da filiera corta in misura superiore al 50 per cento sul totale degli acquisti;
  - e) il numero minimo di almeno quindici partecipanti al GAS;

- f) la proporzionalità tra l'entità del contributo erogato, il numero dei partecipanti al GAS ed il volume di attività esercitata;
  - g) l'adozione di modelli di rendicontazione etico - solidali;
  - h) l'adozione di misure d'informazione sulla provenienza dei prodotti, sui metodi di ottenimento e sui temi dell'educazione alimentare;
  - i) i sistemi di controllo della qualità affidati anche ad enti pubblici e gli strumenti adottati per pubblicare i risultati dei controlli.
4. Per sostenere la filiera corta, i prodotti di qualità ed i prodotti a chilometro zero la Regione incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica dei prodotti agricoli da filiera corta, dei prodotti a chilometri zero e dei prodotti di qualità, stabilendo nelle procedure ad evidenza pubblica che è titolo preferenziale per l'aggiudicazione dell'appalto l'utilizzo dei suddetti prodotti in misura superiore al 65 per cento.
5. Per incrementare la vendita diretta dei prodotti agricoli da filiera corta, dei prodotti a chilometri zero e dei prodotti di qualità, la Regione concede nei limiti previsti dalle risorse del bilancio regionale:
- a) alle associazioni di produttori i contributi economici per il sostegno delle attività di vendita diretta nei mercati e nei punti di vendita diretta;
  - b) ai Comuni i contributi economici per il sostegno delle attività di vendita diretta mediante la ristrutturazione e la realizzazione di mercati e di punti di vendita diretta riservati ai produttori.
6. I Comuni destinano una quota percentuale degli spazi pubblici attrezzati per i mercati ai prodotti provenienti da agricoltura biologica, così come disciplinata dalla vigente normativa in materia.

#### Art. 5

##### (Concessione degli spazi pubblici ai GAS)

1. La Regione stipula accordi con gli enti pubblici del territorio regionale al fine di concedere in uso gratuito ai GAS gli spazi congrui, individuati tra i beni immobili degli enti pubblici, per lo svolgimento della loro attività.

#### Art.6

##### (Azioni di informazione)

1. La Giunta regionale promuove le azioni per la diffusione e la conoscenza dell'attività dei mercati agricoli, delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita e dei GAS presenti sul territorio regionale, mediante:
- a) la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai GAS esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti di qualità;
  - b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile e sui prodotti di uso comune, per stimolarne e diffonderne il consumo critico e consapevole;
  - c) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GAS.
2. La Giunta regionale realizza apposita sezione nel portale informatico regionale dedicata ai mercati agricoli ed agli eventi regionali collegati alle materie disciplinate dalla presente legge.

#### Art.7

##### (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulla sua efficacia. La relazione deve contenere i dati e le informazioni in ordine a:

- a) le iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni locali agricole, zootecniche, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca;
- b) il numero, l'incremento e la copertura territoriale dei GAS;
- c) la quantità delle domande presentate dai GAS ed il totale dei contributi economici erogati;
- d) i risultati raggiunti e le eventuali criticità nella fase di attuazione della presente legge.

#### Art. 8

(Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) è inserito il seguente comma:

“2 bis. I distretti agroalimentari favoriscono e promuovono i contratti di rete in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 ter e 4 quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.”.

#### Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000,00 (trentamila).
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro 30.000,00 (trentamila) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.
3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.

#### Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania .

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

## Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Pietro Giuseppe Maisto.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 11 ottobre 2012, con il n. 389 del registro generale ed assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II e III per Commissione Consiliare Permanente il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2015.

## Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 3.

#### Comma 1, lettera a).

*Legge 24 dicembre 2007, n. 244: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)."*

*Articolo 1, comma 266: "266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita."*

#### Comma 1, lettera c).

*Orientamenti Unione Europea 1 luglio 2014, n. 2014/C204/01: "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020."*

*Articolo 2.4: "2.4. Definizioni."*

*Comma 60, lettera a) e c): "60. mercati locali:*

(a) mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto, all'interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale; oppure

(b) mercati per i quali il rispettivo programma di sviluppo rurale fissa un raggio chilometrico a partire dall'azienda agricola d'origine del prodotto, all'interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale; oppure

(c) mercati per i quali il rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa convincente; "

### Note all'articolo 8.

#### Comma 1.

*Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20: "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera."*

*Articolo 8: "Piano di distretto."*

*comma 2: "2. Il piano di distretto è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o lo rigetta nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9."*

*Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20: "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera", così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.*

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .  
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

**Testo coordinato dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20: "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".**

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), per promuovere lo sviluppo rurale, per valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori per facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le stesse filiere e garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.

*2 bis. I distretti agroalimentari favoriscono e promuovono i contratti di rete in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 ter e 4 quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.*